

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi nella Comunità europea***(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 gennaio 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che una disparità tra le disposizioni in atto o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che in particolare esistono disparità tra le procedure applicabili alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità, che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 <sup>(1)</sup> e del 1977 <sup>(2)</sup> sottolineano la necessità di azioni comunitarie al fine di controllare l'eliminazione dei rifiuti pericolosi;

considerando che le direttive del Consiglio 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(3)</sup>, 75/442/CEE relativa ai rifiuti <sup>(4)</sup>, 76/403/CEE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili <sup>(5)</sup> e 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi <sup>(6)</sup> hanno già fissato alcune misure di attuazione degli anzidetti programmi d'azione, ma non hanno ancora disciplinato la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi;

considerando che ogni disposizione in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti dannosi dei rifiuti suddetti;

considerando che un sistema efficace e coerente di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi non dovrebbe creare ostacoli al commercio intracomunitario né recare pregiudizio alla concorrenza;

considerando che la spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi è sempre più frequente, poiché mancano adeguate capacità locali di trattamento e di smaltimento e, in alcuni casi, a causa dell'intento di eludere normative più rigorose; che la maggiore frequenza dei trasporti a lunga distanza accresce i rischi e che occorre pertanto garantire, all'interno dell'area economica costituita dal mercato comune, la sorveglianza ed il controllo continui su tali rifiuti, dal momento della produzione sino all'adeguato trattamento e/o smaltimento finale, anche oltre le frontiere nazionali;

considerando che a tal fine si rende necessaria una notifica delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e l'impiego di un bollettino di spedizione comune ed uniforme;

considerando che, per garantire un'efficace protezione della vita umana e dell'ambiente dai gravi rischi derivanti dal trasporto di rifiuti pericolosi, le persone o le imprese che effettuano spedizioni transfrontaliere dei rifiuti suddetti devono essere in possesso di una licenza che autorizzi il trasporto dei rifiuti in questione;

considerando che occorre assumere un'adeguata copertura assicurativa, in modo da garantire l'indennizzo dei danni che potrebbero prodursi durante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi;

<sup>(1)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1976.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

considerando che i rifiuti pericolosi devono essere imballati e che sugli imballaggi va apposta un'etichettatura adeguata che specifichi in particolare la natura, la composizione e l'origine dei rifiuti e che avvertenze di sicurezza, da applicare in caso di pericolo e di incidenti, devono accompagnare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, in modo da proteggere l'uomo e l'ambiente da rischi che potrebbero presentarsi durante la spedizione;

considerando che i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati affinché non costituiscano un rischio eccessivo;

considerando che le condizioni contrattuali vanno comunicate alle autorità competenti insieme alla notifica;

considerando che gli Stati membri possono conformarsi alle norme della presente direttiva senza venire meno agli obblighi che possono aver contratto aderendo a convenzioni internazionali sul trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

In conformità delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per sorvegliare e controllare, ai fini della tutela dell'ambiente, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi all'interno della Comunità europea o che entrano o escono dalla Comunità.

#### *Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva per «rifiuti pericolosi» si intendono:

- i rifiuti tossici e nocivi definiti dall'articolo 1 lettera b) della direttiva 78/319/CEE,
- i PCB di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 76/403/CEE,
- gli oli usati definiti all'articolo 1 della direttiva 75/439/CEE.

#### *Articolo 3*

1. Se i rifiuti pericolosi debbono essere trasportati in un altro Stato membro della Comunità per essere sottoposti a trattamento, utilizzazione, deposito o smaltimento finale, il produttore o lo speditore devono informare le autorità competenti del paese di destinazione, del paese di spedizione e, se del caso, del paese di transito.

2. All'autorità competente devono essere fornite prove soddisfacenti, come ad esempio una dichiara-

zione debitamente firmata dell'incaricato dello smaltimento dei rifiuti, del centro di trattamento o dell'utilizzatore autorizzato nel paese di destinazione, ovvero una copia degli accordi contrattuali, che dimostrino l'esistenza di capacità sufficienti e tecnicamente adeguate e di opportuni accordi contrattuali per il trattamento, l'utilizzazione, il deposito o lo smaltimento finale dei rifiuti in questione senza pericolo per l'ambiente.

3. Può essere presentata una notifica cumulativa per un determinato periodo qualora si effettuino continue spedizioni dello stesso tipo dei rifiuti al medesimo impianto di smaltimento o di trattamento o allo stesso utilizzatore autorizzato del paese di destinazione.

Le competenti autorità del paese di destinazione possono chiedere che per tali notifiche cumulative siano fornite informazioni specifiche come ad esempio i quantitativi precisi o elenchi periodici dei tipi di rifiuti da spedire.

4. La notifica è effettuata utilizzando il formulario di cui all'allegato I.

#### *Articolo 4*

1. La spedizione transfrontaliera non può essere effettuata prima che sia stata accusata ricevuta della notifica da parte delle competenti autorità del paese di destinazione.

Tale attestato deve essere fornito entro un mese dal ricevimento della notifica.

2. Un unico attestato può riferirsi a più spedizioni di rifiuti oppure ad un determinato periodo se si effettuano continue spedizioni di rifiuti della stessa composizione fisica e chimica, allo stesso impianto di trattamento o di smaltimento o al medesimo utilizzatore autorizzato del paese di destinazione, come indicato nella notifica cumulativa.

3. Una copia dell'attestato deve accompagnare la spedizione, insieme al bollettino di spedizione.

#### *Articolo 5*

Obiezioni alla richiesta di trattamento, impiego, deposito o smaltimento in uno Stato membro della Comunità diverso da quello di origine devono essere presentate dalle autorità competenti dei paesi di destinazione entro un mese dal ricevimento della notifica. Devono essere precisati i motivi delle obiezioni.

#### *Articolo 6*

In caso di emergenza o di grave pericolo il produttore o lo speditore possono effettuare la notifica nella

forma che ritengono opportuna e le autorità dello Stato membro interessato adottano immediatamente le misure necessarie.

#### *Articolo 7*

1. La spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi deve essere scortata da un bollettino di spedizione conforme al modulo riportato nell'allegato II, compilato conformemente al presente articolo.

2. Il produttore o lo speditore compilano i bollettini di spedizione inviandone copia alle competenti autorità dei paesi di spedizione, destinazione, e se del caso, del paese di transito.

3. Tutte le altre imprese che partecipano ulteriormente all'operazione completano, se se del caso, firmano e conservano una copia del bollettino di spedizione.

4. Il produttore o lo speditore dei rifiuti e le autorità competenti dei paesi di spedizione, transito e destinazione ricevono una copia finale del bollettino di spedizione, dopo che i rifiuti sono stati presi in consegna presso l'impianto di smaltimento o trattamento o da parte dell'utilizzatore autorizzato. Nelle copie suddette va dichiarato che la spedizione transfrontaliera è stata eseguita.

Le copie devono essere inviate dal destinatario entro due settimane dalla ricezione dei rifiuti.

#### *Articolo 8*

Le disposizioni della presente direttiva relative alla notifica ed alla spedizione si applicano anche alle spedizioni di rifiuti pericolosi inviate da paesi terzi nella Comunità.

#### *Articolo 9*

Se i rifiuti pericolosi sono spediti in un paese terzo, l'ufficio doganale dell'ultimo Stato membro attraverso il quale passa la spedizione riceve una copia del bollettino di spedizione. Dopo aver accertato che la spedizione ha effettivamente lasciato la Comunità, i servizi doganali inviano copie debitamente autenticate del bollettino di spedizione allo speditore e alle competenti autorità degli Stati membri di spedizione e di transito, per informarli della situazione.

Lo speditore dei rifiuti dichiara o certifica alle competenti autorità dello Stato membro di spedizione, entro sei settimane della data in cui i rifiuti hanno lasciato il territorio comunitario, che i rifiuti stessi hanno raggiunto la destinazione prevista.

#### *Articolo 10*

La spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi deve essere coperta da un'assicurazione adeguata per i danni che potrebbero essere provocati durante la spedizione stessa.

#### *Articolo 11*

1. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballate.

2. I contenitori di rifiuti pericolosi devono recare un'adeguata etichettatura sulla quale è specificato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il numero di telefono attraverso il quale durante l'intero periodo del trasporto si potrà ottenere la consulenza di specialisti.

3. Le spedizioni transfrontaliere devono essere accompagnate da adeguate avvertenze di sicurezza da seguire in caso di pericoli e incidenti.

#### *Articolo 12*

Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi possono essere effettuate solo da persone o da imprese in possesso di un'apposita autorizzazione che preveda il trasporto degli anzidetti rifiuti.

#### *Articolo 13*

Ogni anno gli Stati membri compilano un elenco in cui è almeno specificato il quantitativo e il tipo di rifiuti pericolosi che sono inviati nel loro territorio o fuori di esso.

Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro l'anno successivo al periodo considerato.

#### *Articolo 14*

Ogni tre anni e, per la prima volta, tre anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri elaborano una relazione sulla situazione relativa all'attuazione della presente direttiva e sulla situazione delle spedizioni transfrontaliere che interessano i loro rispettivi paesi.

Ogni tre anni la Commissione presenta una relazione di sintesi al Consiglio e al Parlamento europeo.

#### *Articolo 15*

Il comitato tecnico istituito dall'articolo 18 della direttiva 78/319/CEE è competente anche in materia di adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico.

L'adeguamento è attuato in conformità della procedura stabilita dall'articolo 16.

*Articolo 16*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.  
b) Se dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  
c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, questo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 17*

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di telex dell'autorità o delle autorità designate. La Commissione comunicherà tale informazione agli altri Stati membri.

*Articolo 18*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 19*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO I

## Documento di notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi

A. Copia delle autorità	B. Copia del produttore		C. Copia dell'addetto allo smaltimento
1. Denominazione/descrizione .....	2. Composizione <sup>(1)</sup>		3. Tonnellate massa
4. Processo dal quale si sono originati i rifiuti .....			
5. Natura dei rifiuti      esplosivo = a      chimicamente attivo = b      corrosivo = c      velenoso = d Numero di classificazione ADR/IMCO .....			
6. Aspetto fisico a temperatura normale <sup>(2)</sup> 1 = farinoso/polveroso      3 = pastoso/fangoso      5 = liquido      7 = colorante 2 = solido      4 = impasto liquido      6 = gassoso			
7. Produttore dei rifiuti (nome, indirizzo, telefono, telex)		Persona responsabile (nome, indirizzo, telefono, telex)	
Luogo effettivo di produzione .....			
Destinazione (nome e indirizzo) .....			
8. Mezzi di trasporto 1 = ferrovia 2 = strada 3 = mare 4 = vie fluviali interne 5 = aria			
9. Vettore (nome, indirizzo, telefono, telex)			
10. Destinario (nome, indirizzo, telefono, telex) — estremi dell'autorizzazione (numero o autorità che l'ha rilasciata, validità) .....			
11. Osservazioni			

<sup>(1)</sup> Indicare la categoria generale dei rifiuti della direttiva di riferimento nonché i principali componenti e, se possibile, la concentrazione.

<sup>(2)</sup> 10-15 °C.

**NB:** Le avvertenze per l'applicazione e l'impiego del sistema del tagliando di viaggio e del bollettino di spedizione sono stampate sul retro della nota di notifica.

**Avvertenze da stampare sul retro del documento di notifica**

1. Il documento per la notifica consiste di quattro formulari:
    - Formulario 1 (rosso) per l'autorità competente del paese di destinazione.
    - Formulario 2 (bianco con sbarra rossa) per l'autorità competente del paese di spedizione.
    - Formulario 3 (azzurro con sbarra rossa) per il produttore.
    - Formulario 4 (giallo con sbarra rossa) per il proposto speditore.
  2. *La spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi non può essere effettuata prima che la competente autorità del paese di destinazione abbia accusato ricevuta della notifica.*
-

## ALLEGATO II

## Documento di spedizione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

		A. Copia del produttore	B. Copia del vettore	C. Copia dell'addetto allo smaltimento (discarica o trattamento)	D. Copia delle autorità
1. Denominazione/descrizione .....		2. Composizione (*)		3. Tonnellate massa	
4. Processo dal quale si sono originati i rifiuti .....					
5. Natura dei rifiuti    esplosivo = a      chimicamente attivo = b      corrosivo = c      velenoso = d					
Numero ADR/IMCO .....					
6. Aspetto fisico a temperatura normale (*)					
1 = farinoso/polveroso		3 = pastoso/fangoso		5 = liquido	
2 = solido		4 = impasto liquido		7 = colorante	
6 = gassoso					
7. Produttore dei rifiuti (nome, indirizzo, telefono, telex)			Persona responsabile (nome, indirizzo, telefono, telex)		
Luogo effettivo di produzione .....					
Data di spedizione .....					
Destinazione (nome e indirizzo) .....					
Firma attestante la veridicità delle informazioni .....					
8. Mezzi di trasporto		Numero di immatricolazione del veicolo e/o del contenitore (*)			
1 = ferrovia		1. <input type="text"/>		2. ....	
2 = strada				3. ....	
3 = mare				4. ....	
4 = vie fluviali interne					
5 = aria					
9. Contenimento		9.1. Contenitore (dimensione, tipo e numero di contenitori)			
10. Vettore (nome, indirizzo, telefono, telex)		Altri vettori Composizione di controversie		controllo della dogana (timbro)	
— data della ricevuta .....				per spedizione in paesi terzi	
— firma .....					
11. Assicurazione del trasporto contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (nome, indirizzo, telefono, telex)					
— Date e validità dell'assicurazione		Numero della polizza		<input type="text"/>	

---

**12. Destinatario**

(nome, indirizzo, telefono, telex)

- estremi dell'autorizzazione (numero o autorità che l'ha rilasciata, validità) .....
- data di arrivo e di accettazione .....
- metodo di smaltimento o trattamento .....
- firma per ricevimento .....

---

**13. Osservazioni o ad uso del produttore/vettore/destinatario/autorità**

---

**14. Norma di sicurezza**

---

<sup>(1)</sup> Vedi allegato della direttiva 78/319/CEE.<sup>(2)</sup> 10-15 °C.<sup>(3)</sup> In caso di cambio di veicoli indicare il numero di immatricolazione successivo.

*NB:* L'elenco delle autorità competenti, con i loro indirizzi, numeri di telefono e di telex, è stampato sul retro del bollettino di spedizione. Le avvertenze per l'applicazione e l'impiego del sistema del bollettino di spedizione sono anch'esse stampate sul retro del bollettino di spedizione.

---

**Avvertenze da stampare sul retro del bollettino di spedizione**

1. La serie di documenti per la spedizione comprende otto formulari:  
Formulari 1 (bianco) e 5 (oro) destinati al produttore per i suoi archivi;  
Formulari 2 (rosa) e 6 (azzurro) destinati alle competenti autorità del paese di spedizione;  
Formulari 3 (giallo) e 7 (beige) per l'autorità competente del paese di destinazione;  
Formulario 4 (arancione) come documentazione per il vettore;  
Formulario 8 (verde) come documentazione per l'impresa che effettuerà il trattamento o lo smaltimento finale.
  2. Possono impiegarsi fotocopie per sostituire i formulari multipli o per altri scopi.
  3. Quando il produttore o lo speditore dispongono dell'attestato di ricevimento della proposta di trattamento, utilizzazione, deposito o smaltimento da parte delle competenti autorità del paese di destinazione, così come è indicato nella notifica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, compila il bollettino di spedizione. Tutte le imprese partecipanti all'operazione devono firmare i formulari e conservarne una copia.
  4. Il vettore completa i formulari indicando in particolare il nome e l'indirizzo della società, il numero di immatricolazione dei veicoli e l'assicurazione del trasporto.
  5. Il produttore o speditore staccherà il formulario 1, per i suoi archivi, e i formulari 2 e 3 da inviare alle autorità competenti del paese di spedizione e di destinazione.  
In caso di transito una fotocopia del formulario 2 va inviata alla competente autorità del paese di transito.  
Le copie restanti devono essere consegnate al vettore che accompagna il trasporto.
  6. Il vettore consegna queste copie della serie di formulari per la spedizione al destinatario, che deve registrare il ricevimento dei rifiuti. Il vettore conserva una copia (formulario 4) per i suoi archivi.
  7. Il destinatario finale invia il formulario 5 (oro) al produttore o speditore, il formulario 6 (azzurro) alla competente autorità del paese di spedizione e il formulario 7 (beige) alla competente autorità del paese di destinazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.  
In caso di transito, una fotocopia del formulario 7 deve essere inviata alla competente autorità del paese di transito.  
Il formulario 3 deve essere conservato del destinatario finale per i suoi archivi.
-